

1, concernente interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, è incrementato per l'esercizio 1977 di Lire 1.000.000.000.

Al maggior onere si fa fronte utilizzando per pari importo l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1976 di cui all'art. 10 della legge regionale 16 settembre 1977, n. 59.

Art. 2

Al Bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti modifiche:

a) stato di previsione dell'entrata
variazione in aumento
avanzo di amministrazione 1976 L. 1.000.000.000

b) stato di previsione della spesa
variazione in aumento
cap. 6700
Interventi regionali di prevenzione e di
soccorso per calamità naturali (legge
regionale 9 gennaio 1975, n. 1) L. 1.000.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 23 dicembre 1977

Tomelleri

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI**

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. 74.

Rifinanziamento della legge regionale 9 gennaio 1975, n.